



**REGOLAMENTO DELLA
CONFERENZA NAZIONALE ANCI DEI CONSIGLI COMUNALI
Approvato dal Consiglio Nazionale ANCI - Roma - 31 gennaio 2019**

**Art. 1
Istituzione**

La Conferenza dei Consigli Comunali è costituita in seno all'ANCI ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, per assicurare un'adeguata presenza delle Assemblee comunali nella vita dell'Associazione. In essa trovano adeguata rappresentatività i Consiglieri comunali italiani, nel rispetto dei principi di pluralismo e pari dignità.

**Art.2
Finalità e competenze**

La Conferenza rappresenta le istanze degli eletti nei Consigli comunali al fine di rafforzarne il ruolo di indirizzo e controllo e per assicurarne un'adeguata presenza nella vita dell'Associazione. Svolge attività di proposta, promozione e programmazione delle iniziative politiche e tecniche dei Consigli comunali.

Si occupa dello status dei Consiglieri comunali, dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene gli istituti di partecipazione.

**Art. 3
Organi**

Sono organi della Conferenza Nazionale dei Consigli Comunali: l'Assemblea Nazionale, il Coordinatore Nazionale, l'Ufficio di Presidenza e il Direttivo Nazionale.

**Art. 4
Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale detta le linee generali di indirizzo della Conferenza. E' convocata dal Coordinatore Nazionale e si riunisce almeno una volta l'anno, di cui una in occasione dell'Assemblea Nazionale ANCI anche per l'esame specifico delle tematiche più rilevanti del

momento. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un numero non inferiore al 50% dei membri del Direttivo Nazionale o dei Coordinatori Regionali.

L'Assemblea nazionale è costituita da:

- a) Coordinatore nazionale;
- b) Ufficio di Presidenza;
- c) Direttivo nazionale;
- d) Coordinatori regionali o loro vice;
- e) Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni capoluogo di Regione (la Regione Trentino Alto Adige è rappresentata dai presidenti dei Consigli Comunali di Bolzano e Trento);
- f) Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni capoluogo di Provincia o loro delegati;
- g) un numero, pari a 165 delegati, rappresentativi delle aree politiche presenti nei Consigli Comunali, suddivisi per Regione ed eletti dai Consiglieri Comunali in occasione dei lavori congressuali delle ANCI Regionali, seguendo un criterio di attribuzione di un delegato ogni 50 Comuni, e di un ulteriore delegato se nel computo dei Comuni il residuo sia superiore a 20;
- h) 20 Presidenti o Consiglieri Comunali espressione della rappresentanza politica e civica delle Regioni indicati dal Coordinatore nazionale sentito l'Ufficio di Presidenza.

Sono invitati a partecipare i Consiglieri comunali membri del Consiglio Nazionale dell'ANCI.

L'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Art.5 Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale dei Consigli Comunali è designato dal Presidente dell'ANCI Nazionale.

Egli rappresenta in ogni sede la Conferenza dei Consigli Comunali, convoca e presiede l'Assemblea, il Direttivo e l'Ufficio di Presidenza e garantisce la conformità delle azioni della Conferenza ai principi e ai dettati dell'ANCI.

Il Coordinatore Nazionale, in caso di decadenza o dimissioni, viene sostituito entro sei mesi da un nuovo Coordinatore designato dal Presidente dell'ANCI Nazionale. Nelle more, le funzioni di Coordinatore Nazionale sono temporaneamente assunte dal Vice Coordinatore Vicario coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinatore nazionale è membro del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale dell'ANCI.

Art. 6 Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Coordinatore Nazionale, da 2 Vice Coordinatori di cui uno Vicario che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento e da 5 Coordinatori di Area e coadiuva il Coordinatore nazionale nelle attività della Conferenza.

L'Ufficio di Presidenza viene proposto dal Coordinatore Nazionale ed eletto dal Direttivo

Nazionale nella prima seduta utile.

In caso di decadenza o dimissioni di uno dei componenti, lo stesso viene sostituito durante la prima seduta utile del Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore Nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza della Conferenza, può cooptare alcuni ulteriori membri del Direttivo anche al fine di garantire la massima rappresentanza politica ed indicare alcune professionalità tra i consiglieri comunali come invitati permanenti dell'Ufficio stesso.

Art. 7 **Direttivo Nazionale**

Il Direttivo Nazionale dei Consigli Comunali è composto dal Coordinatore Nazionale, dai membri dell'Ufficio di Presidenza e dai Coordinatori Regionali o loro vice (per la Regione Trentino Alto Adige partecipano un presidente del Consiglio o Consigliere comunale in rappresentanza del Consorzio dei Comuni Trentini e un Presidente del Consiglio o Consigliere comunale in rappresentanza del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano), dai Presidenti dei Consigli comunali delle Città capoluogo di Regione o loro delegati (la regione Trentino Alto Adige è rappresentata dai Presidenti dei Consigli Comunali di Bolzano e Trento), dai Consiglieri comunali facenti parte del Comitato Direttivo dell'ANCI.

Sono invitati a partecipare i Presidenti dei Consigli comunali delle Città capoluogo di Provincia o loro delegati.

Il Direttivo adotta le decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Direttivo, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, attua le scelte sia su specifiche che su rilevanti tematiche, cura il raccordo dell'attività centrale con le attività dei Coordinamenti regionali, approva a maggioranza assoluta dei componenti le modifiche al regolamento, predispone il programma annuale delle attività, può individuare gruppi di lavoro per temi e argomenti specifici.

Art. 8 **Aree Territoriali**

Le Aree di cui al precedente art. 6 sono così definite:

NORD-OVEST: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

NORD-EST: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo;

SUD: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

ISOLE: Sardegna e Sicilia

Art. 9 **Coordinamenti Regionali**

In ciascuna Regione sono istituiti i Coordinamenti Regionali.

Compatibilmente con gli statuti delle singole ANCI regionali, il Presidente dell'ANCI regionale

nomina il Coordinatore regionale su proposta dell'Assemblea regionale della Conferenza dei Consigli Comunali. Negli altri casi, le ANCI regionali comunicano all'ANCI Nazionale i nominativi dei Coordinatori regionali. In mancanza, il Coordinatore Nazionale, sentito il Presidente dell'ANCI regionale e l'Ufficio di Presidenza della Conferenza, provvederà con proprio provvedimento alla cooptazione di un Coordinatore. Lo svolgimento delle Assemblee regionali e le modalità di funzionamento dei Coordinamenti sono demandate a specifici Regolamenti regionali e in assenza di questi al presente Regolamento Nazionale, sempre tenendo conto delle differenti realtà territoriali.

Art. 10
Funzionamento

L'ANCI assicura il necessario sostegno economico ed organizzativo a garanzia dello svolgimento delle attività della Conferenza.

Art. 11
Decadenza

Tutti coloro che perdono lo status di Consigliere comunale decadono e sono sostituiti da parte dei rispettivi organi di competenza.

I componenti degli organi della Conferenza che per tre sedute consecutive non partecipano alle riunioni senza alcuna giustificazione, decadono dalla carica.

Art. 12
Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono predisposte dall'Ufficio di Presidenza e approvate dal Direttivo Nazionale. Entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio Nazionale dell'ANCI.

Art. 13
Partecipazione

Possono far parte degli organi della Conferenza i Consiglieri comunali dei Comuni in regola con il pagamento dei contributi associativi ANCI.